

Informazioni utili sul volontariato

Art. 17 e Art. 18, D. Lgs 117/2017

Le persone che svolgono attività di volontariato sono **persone fisiche** che condividono gli obiettivi di un'organizzazione e, per libera scelta, prestano la loro attività **personalmente, volontariamente e senza scopo di lucro** (neanche indirettamente), esclusivamente con **fini di solidarietà**.

- L'organizzazione del Terzo Settore deve registrare i volontari (soci e/o non soci) che svolgono attività in maniera continuativa in un **registro** specifico. Questo elenco deve essere vidimato. La vidimazione può essere effettuata tramite i comuni o in forma digitale (gestione di un file digitale che viene firmato ogni anno digitalmente con marca temporale dal rappresentante legale - Art. 2215-bis C.C.).
- Per l'attività di volontariato **non può essere corrisposto alcun compenso**, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria dell'aiuto. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e devono essere documentate; il rimborso delle spese avviene previa approvazione da parte del consiglio direttivo e nei limiti da esso stabiliti.
- Le **spese** sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche dietro presentazione di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (max. 10 €/giorno e 150 €/mese. L'organo competente dell'associazione decide per quali tipi di spese questa modalità di rimborso è consentita).
- L'attività di volontariato non è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo né con altri rapporti di lavoro retribuiti presso l'organizzazione di cui il volontario è membro o nell'ambito della quale svolge la sua attività di volontariato (eccezioni: servizi di ambulanza in Trentino-Alto Adige).
- Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni per la promozione sociale devono essere realizzate prevalentemente dai membri volontari dell'associazione.

Obbligo di assicurare i volontari

Le persone che svolgono attività di volontariato devono essere assicurate contro la **responsabilità civile, gli infortuni e le eventuali malattie** legate all'attività di volontariato.

I "volontari" possono essere membri dell'associazione ma anche persone che supportano attivamente l'associazione senza associarsi.

Devono essere assicurati i volontari che svolgono la loro attività non solo occasionalmente e che sono registrati nell'elenco dei volontari.